



CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

UFFICIO TECNICO - via Macallè, 9 - 12037 Saluzzo

Tel.: 0175.211329 / 0175.211355 | Fax: 0175.211371

email: tecnico@comune.saluzzo.cn.it | P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it



Sezione di Saluzzo

6 - 7 - 8 OTTOBRE 2017

20° RADUNO DEL

1° RAGGRUPPAMENTO
ALPINI

OPERAZIONI INVERNALI
TRATTAMENTO NEVE
TRATTAMENTO GHIACCIO
STAGIONI INVERNALI
2017/2018- 2018/2019 – 2019/2020

2) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Saluzzo, Ottobre 2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI

Arch. Flavio Tallone

SOMMARIO:

<u>Art.1 - Oggetto dell'appalto</u>	<u>3</u>
<u>Art.2 – Canone d'appalto</u>	<u>3</u>
<u>Art.3 – Subappalto</u>	<u>3</u>
<u>Art.4 – Durata dell'appalto</u>	<u>3</u>
<u>Art.5 – Variabilità dei prezzi</u>	<u>3</u>
<u>Art. 6 – Cauzione contrattuale</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 – Classificazione dei lotti</u>	<u>4</u>
<u>Art. 8 – tratte stradali in appalto e loro variazioni</u>	<u>5</u>
<u>Art.9 – Servizi su altre tratte</u>	<u>5</u>
<u>Art.10 – specifiche dei mezzi e loro variazioni</u>	<u>6</u>
<u>Art.11 – verifica annuale dei mezzi</u>	<u>6</u>
<u>Art. 12 – Conduzione dei mezzi</u>	<u>7</u>
<u>Art. 13 – Obblighi assicurativi</u>	<u>7</u>
<u>Art. 14 – Responsabilità della conduzione dei mezzi</u>	<u>7</u>
<u>Art. 15 – Comando della partenza delle operazioni</u>	<u>8</u>
<u>Art. 16 – Modalità delle operazioni</u>	<u>9</u>
<u>Art. 17 – Compenso delle operazioni</u>	<u>10</u>
<u>Art. 18 – Garanzia per mancato innevamento</u>	<u>11</u>
<u>Art. 19 – Acquisto di materiali di trattamento</u>	<u>11</u>
<u>Art. 20 – Organizzazione e compenso per l'utilizzo dei magazzini</u>	<u>11</u>
<u>Art. 21 –Pagamento del servizio</u>	<u>11</u>
<u>Art.22 – Recesso</u>	<u>12</u>
<u>Art. 23 – Risoluzione del contratto</u>	<u>12</u>
<u>Art. 24 – Rinvio</u>	<u>12</u>

Art.1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio delle operazioni invernali lungo le tratte di strade comunali specificate nel contratto, sottoscritto dall'impresa affidataria del servizio.

Il servizio oggetto del presente disciplinare è considerato di pubblico interesse ad ogni effetto e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato durante la gestione dell'appalto e dovrà essere assicurato anche nei giorni festivi.

Art.2 – Canone d'appalto

L'importo complessivo del contratto, considerato il carattere aleatorio del servizio che è in funzione delle condizioni climatiche, non viene definito ma la ditta appaltatrice si impegna ad eseguire ogni intervento richiesto, senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

Art. 3 – Subappalto

E' fatto divieto di subappalto, anche parziale, del servizio

Art. 4 – Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di tre intere stagioni invernali consecutive e cioè: 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

La durata di ogni impegno stagionale della ditta inizia il 1° Ottobre e termina il 31 maggio dell'anno successivo, salvo precipitazioni di carattere eccezionale che comportino interventi extra-stagionali da liquidarsi alle condizioni contrattuali.

Il Comune e le Ditte appaltatrici mantengono i loro impegni con i rispettivi oneri di spese e collaborazione fino al termine stabilito dalla stagione 2019/2020 e, dopo tale stagione, il contratto cessa automaticamente di ogni validità per entrambe le parti, senza necessità di disdetta.

In caso di recesso anticipato della Ditte affidatarie del servizio, salvo caso di forza maggiore valutati di volta in volta, sarà applicata una penale non superiore ad €. 5.000,00 e non inferiore ad €. 1.000.00.

Art.5 – Variabilità dei prezzi

Per adeguarsi alle variazioni dei costi della manodopera, dei materiali e dei noleggi, l'Amministrazione si impegna ad aggiornare tali valori nell'elenco prezzi allegato al presente Capitolato, secondo l'indice ISTAT del costo della vita, riconoscendo interamente l'aumento accertato a decorrere unicamente dalla seconda stagione successiva alla data del contratto.

Art. 6 – Cauzione contrattuale

La cauzione definitiva, da presentarsi in forma di fidejussione bancaria o assicurativa prima dell'inizio del servizio, é stabilita in €. 500,00 per ogni tratta, e dovrà avere scadenza non prima del 30.06.2020. Tale cifra è da considerarsi fissa per tutta la durata dell'appalto.

Art. 7 – Classificazione dei lotti

Ai fini del servizio, viene definito “lotto” uno o più tronchi stradali percorribili dal mezzo in non più di tre ore andata e ritorno, come individuati nell'elenco allegato, il cui prezzo a base d'asta per ogni passata è così indicato:

Lotti sgombero neve.

Lotto 1 – Km 16,00 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 1.250,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 2 – Km 14,40 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 1.250,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 3 – Km 14,10 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 1.300,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 4 – Km 15,00 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 1.600,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 5 – Km 19,00 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 780,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 6 – Km 27,00 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 900,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 7 – Km 12,00 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 700,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 8 – Km 11,40 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 950,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 9 – Km 12,00 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 950,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 10 – Km 44,00 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 900,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 11 – Km 15,20 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 1.100,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 12 – Km 2,60 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 150,00 di cui €. 10,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto 13 – Km 10,00 circa (andata e ritorno) per corsa o passata €. 850,00 di cui €. 40,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Lotto sabbiatura:

Unico lotto costituito dalla somma di tutti i tronchi stradali costituenti i lotti sopra indicati, percorribile dal mezzo spandisabbia /spandisale come desumibile dall'elenco allegato, il cui prezzo a base d'asta per ogni corsa e passata è pari ad €. 3.300,00 (tremilacentocinquanta/00), di cui €. 120,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Servizio di allertamento:

così come descritto negli articoli seguenti, il prezzo a base d'asta per ciascuna stagione invernale è stabilito in €. 3.400,00 (tremilaquattrocento/00), di cui €. 40,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In particolare si evidenzia come il servizio di allertamento stante la particolarità e la peculiarità del servizio verrà affidato alla ditta incaricata del lotto relativo alla sabbiatura e con il medesimo ribasso.

Art.8 – Tratte stradali in appalto e loro variazioni

Le tratte stradali in appalto per il servizio di trattamenti invernali sono specificate in apposito elenco, con indicazione delle strade comunali e della lunghezza della tratta.

Le tratte possono subire variazioni anche nel corso della stagione invernale per effetto di cambio di giurisdizione delle strade interessate o per altri giustificati motivi.

In tal caso dovrà esserne data comunicazione all'affidatario del servizio con congruo anticipo e comunque almeno 8 giorni prima del verificarsi delle variazioni.

In tali evenienze possono essere annullate le tratte di servizi e conglobate con altre, senza che la ditta possa pretendere speciali compensi, salvo la liquidazione del corrispettivo proporzionalmente all'effettivo periodo di estensione del servizio.

Art. 9- Servizio su altre tratte

Il responsabile del coordinamento e del controllo del servizio – di norma il capo cantoniere – può ordinare alle ditte affidatarie, per esigenze di immediata e contingente agibilità, interventi su tratte stradali affidate ad altri, compensando le relative prestazioni agli stessi prezzi e condizioni delle tratte presso cui sono chiamate a prestare servizio. Alle ditte verrà corrisposta, eventualmente, la tariffa di percorso a vuoto per raggiungere la tratta di intervento.

Art.10 - Specifiche dei mezzi e loro variazioni

I mezzi impiegati dovranno essere rispondenti alle norme dell'art. 58 del Codice della Strada e s.m.i.

Le operazioni devono avvenire esclusivamente a mezzo di macchine operatrici o con automezzi opportunamente attrezzati a tale scopo ed in perfetta efficienza.

La potenza minima dei mezzi deve essere idonea a garantire per ogni lotto l'espletamento del servizio.

Le macchine per lo sgombero della neve devono essere attrezzate di vomero anteriore universale con movimenti idraulici o di altre apparecchiature a lama o a cuspide pure azionate idraulicamente ed accettate dal Comune, il quale ha la facoltà di rifiutare quelli che, a proprio insindacabile giudizio, non fossero ritenuti idonei.

Le ditte affidatarie hanno l'obbligo di adottare le prescritte segnalazioni dei mezzi di trattamento invernale, degli sgombraneve, degli spandisale e spandisabbia, secondo le norme e le leggi vigenti – (Nuovo codice della Strada n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.) - con particolare riguardo a quanto prescritto per la determinazione della sagoma di ingombro e la circolazione di macchine operatrici.

In particolare, tutti i mezzi devono essere muniti di targa oltre che di documento ufficiale e valido, rilasciato dal competente Ispettorato della Motorizzazione Civile.

Le cabine di guida devono essere predisposte e mantenute in modo da assicurare il necessario confort, soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento dell'abitacolo, sia per l'autista che per il personale al seguito.

Prima della firma del contratto di affidamento del servizio le ditte devono consegnare al Comune la fotocopia del libretto di circolazione e tutte le documentazioni a corredo per ogni mezzo che verrà impiegato sulla tratta affidata, in modo da poter verificare l'esistenza dei requisiti richiesti per le tratte oggetto del contratto.

Per la violazione delle norme tecniche del presente articolo, il Comune si riserva di applicare una penale proporzionata alla gravità della violazione stessa, che non può essere superiore ad €. 2.500,00 e non inferiore ad €. 250,00 .

Le ditte affidatarie di ogni tratta devono garantire la disponibilità di un mezzo di scorta a quello principale. Nel caso la medesima ditta si aggiudichi due o tre tratte, e pertanto sia titolare di più appalti, deve assicurare un mezzo di scorta.

Art.11- Verifica annuale dei mezzi

Prima dell'inizio di ogni stagione invernale, ed ogni volta che lo ritenga opportuno nel corso dell'appalto, il Responsabile del Procedimento si riserva di effettuare in contraddittorio con le ditte

affidatarie, la verifica di ogni mezzo, sia per quanto concerne l'unità motrice che per quanto attiene l'efficienza degli attrezzi montati e, per le insabbiatrici, la loro capienza.

Se il mezzo è ritenuto non idoneo dev'essere immediatamente sostituito con un mezzo adeguato, pena la risoluzione del contratto.

Art. 12 – Conduzione dei mezzi

Le ditte affidatarie provvedono alla conduzione dei mezzi con personale idoneo specializzato al servizio. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione del personale delle ditte se ritenuto non idoneo.

In presenza di condizioni climatiche particolarmente ostili, le ditte possono indicare un collaboratore con il compito di affiancare il conducente del mezzo ed in aiuto alle operazioni , comunicandone le generalità al responsabile del coordinamento e controllo, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

Le ditte affidatarie devono presentare al responsabile del coordinamento e controllo il nominativo ed il numero di telefono della persona alla quale il personale comunale deve rivolgersi per impartire le comunicazioni di servizio, reperibile in qualsiasi momento.

Deve altresì essere notificato il numero del primo autista incaricato della guida del mezzo e **del suo eventuale sostituto e di eventuali operatori aggiuntivi.**

Art. 13 – Obblighi assicurativi

Le ditte affidatarie devono provvedere all'assicurazione degli autisti contro gli infortuni sul lavoro e soddisfare tutte le prescrizioni richieste dalle vigenti leggi in materia assistenziale e previdenziale.

Il mezzo deve essere assicurato per la responsabilità civile contro terzi ed anche per i trasportati con massimali di un minimo di €. 2.500.000,00.

Art. 14 - Responsabilità della conduzione dei mezzi

Le ditte affidatarie devono:

- adottare a proprie spese , nell'esecuzione dei lavori di rimozione della neve e durante i trasferimenti dei mezzi di trattamento invernale, gli sgombraneve, gli spandisale e spandisabbia , tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli autisti ed operatori addetti,
- provvedere alla sostituzione del personale in servizio quando la nevicata si protrae nel tempo, affinché vengano rispettati i periodi di riposo previsti dalla normativa vigente,

- evitare danni alle proprietà pubbliche, assumendo ogni più ampia responsabilità e sollevando ampiamente, con la sottoscrizione del contratto, il Comune ed il personale comunale addetto alla sorveglianza.

Art. 15 – Comando alla partenza delle operazioni e servizio di allertamento

Al fine di assicurare la correttezza dell'espletamento delle operazioni descritte nel presente Capitolo viene istituito uno specifico sistema di allertamento affidato alla ditta incaricata della sabbiatura delle strade.

Tale servizio deve essere organizzato in modo da avviare il servizio di tutte le ditte affidatarie dei vari lotti mediante comunicazione telefonica ai numeri di reperibilità dell'Ufficio Tecnico LL.PP.

Pertanto, la ditta affidataria del servizio di allertamento deve organizzarsi con proprio personale in dipendenza delle condizioni meteorologiche, sia in caso di nevicata sia in caso di gelate notturne del piano viabile e dovrà dare **immediata comunicazione** al servizio di reperibilità del Comune.

A sua volta il servizio di reperibilità provvederà ad avvisare le altre ditte affidatarie, che dovranno procedere secondo i tempi e le modalità previste nel presente Capitolato.

Per quanto riguarda lo sgombero neve, la ditta deve procedere all'allertamento, comunque ed in ogni caso in qualsiasi ora del giorno e della notte non appena la neve ha raggiunto sulla carreggiata un'altezza di 50 mm. (5 cm.) senza attendere ordini o indicazioni da parte del personale comunale.

Per quanto riguarda il servizio di insabbiamento, vista la particolarità del servizio è la medesima a cui è affidato il servizio di allertamento, comunque ed in ogni caso, la ditta dovrà provvedere quando le condizioni meteorologiche o le temperature sono tali da creare anche solamente possibili gelate del piano viabile.

In dipendenza di quanto sopra esposto, le ditte devono tenere i mezzi pronti alla partenza quando le condizioni atmosferiche facciano presupporre quanto indicato nei punti precedenti.

L'Ufficio Tecnico Comunale può indicare alle ditte affidatarie, a fini di controllo, il nominativo di un agente stradale che potrà prendere posto sugli automezzi che svolgono il servizio. Se durante l'intero svolgimento del primo servizio di sgombero neve ed al suo termine la precipitazione nevosa continuasse in modo intenso, tale che il manto nevoso si depositi sulla carreggiata, si dovrà procedere ad effettuare il secondo servizio, e così di seguito previo accordo ed in dipendenza di quanto concordato con il personale comunale preposto al controllo.

Il servizio sarà sospeso quando il rappresentante del Comune darà ordine e comunque le condizioni di transitabilità risulteranno normali, salvo casi di forza maggiore.

Fatto salvo quanto sopra esposto, i mezzi di sgombero neve devono entrare in azione a seguito di chiamata da parte del personale comunale laddove questo intervenga, entro 20 (venti) minuti dalla chiamata.

Se l'intervento risulta ritardato e non avviene entro un'ora, il responsabile del coordinamento e del controllo del servizio può richiedere ad altra ditta di eseguire le operazioni di sgombero neve. A giudizio insindacabile del personale preposto al controllo, quando il servizio svolto non è stato eseguito a regola d'arte, può essere richiesto l'intervento ad un'altra impresa, fatta salva la facoltà del Comune di applicare le penalità di cui all'art. 10.

In casi di intervento di emergenza richiedenti l'impiego di frese o turbine, l'ordine con l'itinerario di lavoro viene emesso espressamente per iscritto.

Per ogni ora di ritardo e per frazioni di ora arrotondate per eccesso, verrà applicata una penale pari ad Euro 1000,00.

Si ricorda altresì che la mancata partenza di mezzi spartineve o spandisabbia è da intendersi come un'interruzione di Pubblico Servizio, con le conseguenze civili e penali che da ciò derivano.

Si precisa inoltre come per eventuali danni a persone o cose dovuti a ritardata partenza e/o cattivo adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta è da considerarsi come unica responsabile, sollevando pertanto l'Amministrazione appaltante nonché il personale preposto alla sorveglianza e direzione lavori.

Art. 16 – Modalità delle operazioni

I mezzi di trattamento invernale devono svolgere la loro azione sulle tratte stradali indicate nel contratto.

La neve deve essere completamente spazzata dalla carreggiata, salvo casi di forza maggiore, come pericolo valanghe imminenti o slavine o cause tali da esporre a condizioni di pericolo il personale addetto al servizio.

Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l'intera larghezza, salvo che per la parte strettamente necessaria al deposito della neve spazzata e nel caso di eccezionali nevicate, il tutto indipendentemente dalla larghezza della strada.

Il lotto di sgombero riguardante Corso Italia, Via Silvio Pellico, Via Ludovico e i percorsi in pietra di Piazza Garibaldi e Piazza Cavour dovrà essere dotato di lama in materiale plastico, non in ferro o acciaio.

Per quanto riguarda lo spandimento sabbia sui tratti di strada anzidetti e sul parcheggio di fronte al supermercato Mercatò, non dovrà essere utilizzato il sale o il salgemma.

Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa pericolosa e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale.

Al termine di ogni nevicata, e quando se ne ravvisi la necessità, possono essere ordinate corse di allargamento, raschiamento o sforzo con le modalità di cui all'art. 15.

Le ditte dovranno tener conto, nella formulazione dell'offerta, che alcuni tratti di strade inserite negli elenchi allegati, sono di ampiezza maggiore e pertanto necessitano di più corse parallele nello stesso senso di marcia.

Nel caso della sabbiatura si intende lo spargimento della sabbia e del cloruro di calcio per tutta la larghezza della sede stradale, indipendentemente dalla larghezza della sede stradale stessa.

A tale proposito, alla ditta appaltatrice del lotto relativo alla sabbiatura, verrà messa a disposizione idonea area per il deposito dei mezzi presso il Magazzino Comunale, in prossimità del deposito della sabbia e del cloruro di calcio, necessari per l'espletamento del servizio, forniti dall'Amministrazione Comunale.

In dipendenza dalle condizioni meteorologiche la ditta dovrà opportunamente miscelare le due parti di cui sopra, in modo da effettuare la prestazione secondo la migliore regola d'arte, al fine di ottenere i migliori risultati.

Per il servizio di insabbiamento del piano viabile la ditta deve essere fornita di idonei mezzi e spargitori meccanici, il servizio dovrà essere espletato con l'utilizzo di tre mezzi, il Comune di Saluzzo a tale proposito mette a disposizione della ditta le due sabbiatrici di proprietà dell'Amministrazione, le quali sono a disposizione per essere visionate presso il magazzino municipale.

In caso di mancanza, deficienza o imperfezione dei mezzi delle ditte appaltatrici, il Comune si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di un qualsiasi altro mezzo disponibile in luogo, salvo la penale di cui all'art. 15 in caso di ritardo sulla partenza e la risoluzione del contratto di cui all'art. 23.

Art. 17 – Compenso delle operazioni

Sono a carico delle ditte affidatarie, e compensate nel prezzo, ogni operazione delle spese occorrenti per il mantenimento in perfetto stato di funzionamento dei mezzi e delle relative attrezzature, la riparazione e la custodia dei medesimi, gli oneri di spostamento per raggiungere la tratta in appalto e tutti gli oneri di cui all'art. 10.

La corsa di sgombero neve, allargamento, raschiamento e sforzo comprende il percorso di andata e ritorno sulla tratta e non deve subire interruzione. Le predette corse nel caso fossero

effettuate soltanto in parte verranno compensate proporzionalmente al prezzo offerto in rapporto ai chilometri effettivamente percorsi.

La corsa per lo spargimento di preparati antineve – antighiaccio od insabbiamento viene valutata per l'effettiva percorrenza chilometrica effettuata con l'attrezzo spandisale o spandisabbia, in rapporto al prezzo offerto per l'intera sabbiatura.

La pulizia e lo sgombero di piazzali, incroci, innesti e delle biforcazioni canalizzate presenti lungo la tratta sono comprese nel prezzo offerto.

Art. 18 – Garanzia per mancato innevamento

In caso di ridotto o mancato innevamento viene comunque garantito a ciascuna ditta affidataria, al termine di ogni stagione invernale, il pagamento di n. 2 corse di sgombero o insabbiamento per ogni lotto in appalto. Se le corse eseguite sono state in numero superiore, vengono pagate quelle effettivamente svolte nella stagione.

Art. 19 – Acquisto di materiali di trattamento antighiaccio e loro compenso

Il comune si riserva, per motivate ragioni di servizio, di richiedere la fornitura di sabbia della pezzatura mm 0-3, o di sabbia miscelata con sale cloruro di sodio, oppure di sale iperattivo, per trattamenti antighiaccio alla ditta appaltatrice qualora rientri nell'attività svolta dalla stessa ditta, comprovata da iscrizione alla C.C.I.A.A.

Il compenso è fissato nell'elenco prezzi regionale e viene pagato con l'ultima fatturazione di ogni stagione invernale.

Art. 20 – Organizzazione e compenso per l'utilizzo dei magazzini

I depositi dei materiali per il trattamento antighiaccio, quali sabbia e sale che la ditta deve utilizzare nel servizio appaltato, devono essere messi a disposizione.

Il Comune richiede alla ditta appaltatrice di mettere a disposizione un'area per il deposito dei materiali per il trattamento antighiaccio, così come specificato nei precedenti articoli.

Art. 21 – Pagamento del servizio

Il Comune provvede al pagamento delle prestazioni per i trattamenti invernali, della garanzia corse e delle eventuali prestazioni orarie.

L'emissione delle fatture deve avvenire con le seguenti tre scadenze:

- 31 dicembre (metà inverno) – comprende il lavoro svolto fino a tale data e le detrazioni di eventuali penalità applicate;

- 28 febbraio (fine inverno) – comprende il lavoro svolto fino a tale data e le detrazioni di eventuali penalità applicate;
- 31 maggio (fine stagione) – comprende il lavoro svolto fino a data compresa, e le detrazioni di eventuali penalità comminate, nonché l'intera quota dei vari compensi oggetto del contratto.

Art. 22 – Recesso

Il Comune può in qualsiasi momento, a seguito di giustificato motivo, rinunciare alle prestazioni di cui al presente contratto mediante comunicazione con semplice lettera raccomandata A/R e senza che le ditte appaltatrici possano vantare alcun diritto per compensi di sorta oltre al pagamento delle prestazioni effettuate.

Art. 23 – Risoluzione del contratto

Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto secondo le modalità in esso stabilite, lo stesso sarà risolto senza alcun indennizzo alle ditte appaltatrici, fatto salvo soltanto il corrispettivo contrattuale per le prestazioni già svolte e ferma restando la facoltà del Comune di adire le competenti sedi per il risarcimento del danno eventuale.

Il contratto si intende altresì risolto in caso di sospensione arbitraria e non giustificata del servizio, nonché in caso di comportamenti che diano luogo a responsabilità penale alla ditta.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si farà riferimento a quanto stabilito dalle norme del codice civile, nonché dalla vigente normativa in materia d'appalto d'opere e servizi pubblici.